

Mantenimento dei figli, il coniuge affidatario può chiedere il pagamento delle spese straordinarie?

Autore: Concas Alessandra

In: Diritto civile e commerciale

La circostanza di diventare **genitori** implica il **dovere**, morale e giuridico, **di mantenere, istruire ed educare la prole**.

In particolare, a seguito del matrimonio e della nascita dei figli, è la legge, agli articoli 147 e 316 del codice civile, che ricorda questi doveri, precisando che:

“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Questi doveri restano anche in caso di **separazione** dei coniugi o di **scioglimento del matrimonio**.

Se la coppia si separa e i figli sono affidati alla madre, il **padre non si può sottrarre ai propri doveri** educativi e di mantenimento.

Per questo è previsto il versamento di un **assegno mensile**, la misura del quale verrà stabilita dal giudice, secondo le indicazioni di legge, oppure dagli stessi genitori, se la separazione o il divorzio avvengono di comune accordo.

Le **spese ordinarie** da sostenere per i figli sono quelle relative al mangiare, al bere e al dormire, e quelle necessarie al vestire dello stesso e alla sua istruzione.

Gli oneri, di natura ordinaria, sono compresi nell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice o concordato tra i coniugi.

Se la spesa per il figlio a carico non rientra tra quelle ordinarie o tra quelle che sono state preventivamente concordate dai coniugi in sede di accordo per la separazione o il divorzio, nasce la questione sull'accollo delle stesse.

Spesa straordinaria rimborsabile quando risponde all'interesse

del minore

Secondo la legge e la sua interpretazione data dalla giurisprudenza, si afferma che la **spesa è straordinaria** e rimborsabile, quando **corrisponde all'interesse del minore**.

Per stabilirlo si deve valutare l'entità, l'utilità e la sostenibilità della spesa, rapportandola alle condizioni economiche dei genitori (Cass. ord. n. 1070 del 17.01.2018, sent. n. 16175 del 30/07/2015, n. 19607 del 26/09/2011).

Se ricorrono questi presupposti, **l'altro genitore è chiamato a partecipare alla spesa**, anche se non l'ha preventivamente autorizzata.

Preventiva concertazione

Secondo una corrente pratica, si deve seguire la **preventiva concertazione**, sarebbe consigliabile che in sede di accordo per la separazione o il divorzio, i genitori, con l'aiuto dei rispettivi avvocati, individuassero, stabilissero ed elencassero prima, quali dovrebbero essere le spese straordinarie e il rimborso delle stesse.

In questo caso diventerà più difficile che sorgano contestazioni in merito e che si neghi il giusto rimborso per le spese straordinarie sostenute dal coniuge affidatario.

<https://www.diritto.it/mantenimento-dei-figli-coniuge-affidatario-puo-chiedere-pagamento-delle-spesse-straordinarie/>